

REGOLAMENTO MASTER

Emanato con D.P. 117 del 21 maggio 2010

Riveduto per adeguamenti con Determina presidenziale n. 48 del 5 luglio 2018

Articolo 1 • Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento generale di Ateneo, i corsi per il conseguimento del titolo accademico di Master (di seguito, in breve, anche semplicemente "corsi Master" o "Master"), che l'Università Kore di Enna è abilitata ad istituire ed attivare ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto di autonomia e dell'art. 3 del Regolamento didattico di Ateneo.

Ai Master di I e di II livello possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito rispettivamente almeno una laurea triennale e almeno una laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento universitario preesistente al DM 3 novembre 1999 n. 509.

I corsi volti al conferimento dei titoli di Master vengono promossi e realizzati dall'Università nel rispetto delle norme di legge e delle previsioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 • Avvio del procedimento per l'attivazione di un Master

I corsi di Master vengono istituiti con deliberazione del Senato accademico ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo.

Una proposta di Master è presentata sotto forma di progetto formale, a cura di un organo dell'Università o di un docente strutturato nell'Ateneo, al Preside della Facoltà di prevalente riferimento e ai Presidi delle altre Facoltà eventualmente coinvolte.

Articolo 3 - Elementi costitutivi del progetto di Master

Sono elementi costitutivi essenziali di un progetto di Master:

- a) le motivazioni;
- b) il titolo del corso, che corrisponde anche al titolo di studio che verrà eventualmente rilasciato agli studenti;
- c) l'ipotesi di comitato scientifico;
- d) la durata in anni accademici e in giornate di attività guidate;
- e) il piano degli studi, con l'enunciazione dei settori scientifico-disciplinari previsti e l'indicazione, per ciascuno, dei crediti formativi attribuiti;
- f) l'ordinamento, con l'indicazione tra l'altro di:
 - 1) livello del master;
 - 2) profilo di entrata;
 - 3) requisiti di ammissione ed eventuali prove di accesso;
 - 4) modalità di iscrizione e documentazione richiesta;
 - 5) distribuzione della durata complessiva per ore e per tipologia di attività (lezioni frontali, laboratori, eventuale e-learning, studio individuale, stage e tirocini, project work, etc.), con riferimento al successivo articolo 11;
 - 6) eventuali partnership (altri atenei o enti di ricerca, istituzioni, aziende, ordini professionali, etc.);
 - 7) procedure di valutazione in itinere, se previste, e finali;
 - 8) profilo di uscita;
 - 9) sbocchi professionali.

Sono inoltre elementi del progetto di Master:

- g) l'ipotesi di corpo docente e degli eventuali tutor;
- h) il numero minimo e massimo degli iscritti, con gli eventuali margini di tolleranza per lo svolgimento del corso;
- i) la sede o le sedi di svolgimento delle diverse attività previste;
- j) la lingua o le lingue in cui saranno tenute le attività formative;

k) l'ipotesi di piano finanziario di massima, con indicazione della retta di iscrizione.

Le previsioni di cui ai punti b, d, e, f, h e j) compongono il Regolamento del Master, del quale fanno parte anche, per espresso rinvio, le norme generali sullo status di studente della Libera Università Kore.

Articolo 4 • Esame preliminare del progetto di Master

Il Preside della Facoltà di prevalente riferimento del progetto di Master, in presenza di una proposta contenente almeno gli elementi costitutivi essenziali, pone la proposta all'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà per la valutazione e l'eventuale approvazione. Nei casi di proposte carenti degli elementi essenziali, il Preside restituisce la proposta al proponente con l'invito a provvedere ad integrarla prima di porla all'ordine del giorno del Consiglio.

Il Consiglio di Facoltà esamina le proposte sulla base dei seguenti criteri:

- i. congruità delle motivazioni;
- ii. coerenza tra profilo in entrata, piano formativo e profilo in uscita;
- iii. qualità e quantità delle partnership, se previste;
- iv. equilibrio tra le diverse tipologie di attività formative previste;
- v. composizione del corpo docente, se già indicato.

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta se sono soddisfatti i criteri indicati. In sede di approvazione, il Consiglio può ratificare, eventualmente con modifiche, l'ipotesi di comitato scientifico, nonché la proposta di corpo docente. Il Consiglio tiene conto del livello di coinvolgimento delle risorse docenti interne all'Università. Dopo la valutazione positiva da parte del Consiglio di Facoltà, il Preside trasmette il progetto agli organi centrali dell'Ateneo per le deliberazioni finali.

Articolo 5 • Istituzione e attivazione

Il progetto di Master favorevolmente esitato dal Consiglio di Facoltà viene sottoposto dal Rettore al Senato in una delle sedute utili. Ove approvato, il Master si considera istituito. Il relativo progetto passa quindi al vaglio del Consiglio di amministrazione. Il Master è formalmente attivato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Università. Con la stessa deliberazione viene approvato anche il piano finanziario. Il Consiglio di amministrazione fissa, tra l'altro:

- a) l'entità delle rette a carico degli iscritti, qualora non si tratti di corso interamente finanziato con fondi esterni;
- b) le indennità, i compensi ai docenti, che non possono essere inferiori a quelli fissati per i docenti a contratto;
- c) la sede o le sedi di svolgimento delle attività formative.

L'attivazione di un Master può essere direttamente autorizzata con provvedimento del Presidente dell'Università quando il piano di gestione ne preveda il totale autofinanziamento o nei casi in cui i corsi siano preventivamente coperti da finanziamento esterno, ovvero siano proposti da una conferenza nazionale di dipartimenti universitari, dal Ministero, dal CUN, dalla CRUI o da attori analoghi. Con la delibera del Consiglio di amministrazione o con il provvedimento del Presidente, il Rettore è autorizzato ad emanare il manifesto degli studi del Master.

Articolo 6 • Attivazione e gestione amministrativo-contabile del Master

Il Presidente dell'Università, con propri atti ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo, provvede alle nomine, agli affidamenti ed alle consulenze di sua competenza. Il Direttore Generale provvede agli eventuali incarichi al personale amministrativo e tecnico ove siano coinvolte unità di personale interno.

Sul piano amministrativo e contabile, ciascun Master è gestito alla stregua dei progetti speciali di Ateneo ovvero, anche in relazione alle risorse di cui dispone, come progetto in conto terzi. La forma di gestione è determinata nel provvedimento di attivazione da parte del Consiglio di amministrazione o del Presidente dell'Università, che indica anche a quale Regolamento debba riferirsi.

Quando un Master sia attivato in collaborazione sulla base di apposite intese tra l'Ateneo e soggetti diversi, il relativo accordo prevede le forme di cooperazione, ferma restando la competenza esclusiva

dell'Università per tutto quanto concerne l'immatricolazione degli iscritti, il riconoscimento di crediti formativi, la certificazione degli studi e il rilascio del titolo finale ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 6 • Organi del Master

Sono organi del Master:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) il Comitato scientifico o, in alternativa, il Comitato dei garanti.

Il Direttore del Master è nominato dal Presidente, sentito il Rettore, obbligatoriamente tra i docenti strutturati nell'Università di Enna e può coincidere con il docente proponente. Sono considerati docenti strutturati nell'Ateneo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i professori straordinari, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'UKE.

Il Collegio dei docenti è costituito dall'universo dei docenti impegnati nel Master, fatti salvi gli eventuali sostituti per casi eccezionali e temporanei. Il corpo docente è indicato di massima nel progetto di Master. Qualora il corpo docente non sia stato indicato, o sia stato indicato parzialmente, il Direttore del Corso designato provvede ad integrare la proposta.

Il Comitato scientifico è costituito, sulla base di quanto proposto nel progetto di Master.

E' in alternativa costituito un Comitato dei garanti, in particolare nel caso di Master attratti in convenzione. Tutte le nomine sono di competenza del Presidente dell'Università.

Articolo 7 • Il Direttore

Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del Master e dei risultati formativi generali, dei quali risponde all'Ateneo. Egli mantiene inoltre i necessari raccordi con gli uffici amministrativi, per quanto di competenza dell'area amministrativa stessa. Il Direttore del Master può individuare uno dei componenti del Collegio dei docenti per la sua sostituzione nei casi di assenza o di impedimento. Il Direttore può costituire una commissione istruttoria interna al Collegio per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi preliminari e adotta i provvedimenti urgenti per l'ottimale svolgimento del Master. Il Direttore del Master partecipa alle riunioni del Comitato scientifico o dei garanti.

Articolo 8 • Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascuno dei suoi membri, è l'organo di pianificazione e di coordinamento delle attività formative previste nell'ordinamento del Master. E' presieduto dal Direttore del Master, che lo convoca almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 9 • Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è costituito di norma da tre a cinque professori e ricercatori, sia dell'UKE che di altri atenei italiani o stranieri, a maggioranza non impegnati nelle attività formative del Master stesso. Il Presidente del Comitato scientifico è individuato tra i professori universitari o esperti di chiara fama. Il Comitato scientifico valuta i programmi dei docenti ed è garante della validità del progetto formativo. Il Comitato si riunisce almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dello stesso Comitato o il Direttore del Master.

Articolo 10 • Il Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è costituito soltanto nei casi in cui siano previste partnership formalizzate con il mondo dell'economia e dell'amministrazione pubblica o privata. Esso è composto da un rappresentante per ogni soggetto partner e dal Comitato scientifico, con cui si integra in un solo organo tecnico-

scientifico. Il Comitato si riunisce almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dello stesso Comitato o il Direttore del Master.

Il Comitato dei garanti vigila sul corretto svolgimento del Master dal punto di vista organizzativo e finanziario e sostiene le iniziative formative previste in partnership, con particolare riferimento alle attività professionalizzanti e di placement.

Articolo 11 • Struttura del corso e conferimento del titolo di Master

Il corso di Master si sviluppa per millecinquecento ore annue, pari a sessanta crediti formativi universitari. Quando non è diversamente specificato nel relativo progetto, quarantotto crediti vengono attribuiti a settori scientifico-disciplinari puntualmente individuati, mentre i rimanenti dodici sono assegnati al project work ed all'esame finale. La didattica diretta o assistita copre nove ore per credito, per complessive 432 ore d'aula. Al project work è destinato invece l'intero ammontare di 25 ore per credito, pari a 300 ore complessive. Ulteriori 300 ore sono destinate alle attività di tirocinio e di stage, mentre le rimanenti 468 ore, corrispondenti alla quota-studente del valore dei crediti formativi attribuiti ai settori scientifico-disciplinari, sono riservate allo studio individuale. Il progetto specifica le eventuali attività didattiche a distanza.

Il titolo di Master è conferito al termine di una apposita seduta di esame finale, di norma dedicata alla presentazione di un project work o di una dissertazione, secondo quanto previsto nell'ordinamento del Master cui l'esame si riferisce.

I dati essenziali del Master (titolo, durata, livello, eventuale lingua di svolgimento diversa dall'italiano, sede) sono registrati negli appositi archivi dell'Università e sono riprodotti in un'apposita pergamena, a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale, che è consegnata agli iscritti che abbiano compiuto con successo gli studi previsti. Nei casi di Master interateneo, si procede secondo quanto previsto nell'accordo che li regola.

Articolo 12 • Misure di salvaguardia

Nei casi di palesi e ripetute disfunzioni, Il Presidente, al fine di salvaguardare l'immagine e il prestigio dell'Università e garantire gli interessi degli studenti, ovvero su richiesta motivata del Rettore dell'Università, può, sentito il Rettore, sostituire il Direttore del Master con un altro docente che sia già componente di uno degli organi del Master e ne abbia i requisiti.

Articolo 13 • Altri corsi post-laurea

Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche ai corsi di perfezionamento ed a tutti i corsi speciali di studio dell'Ateneo di durata annuale o inferiore all'anno.

Articolo 14 • Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statutarie e regolamentari di Ateneo e al *Regolamento-Quadro sulla didattica delle Facoltà e dei Corsi di studi e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti*, di cui al D.P. 184 del 25 agosto 2017.